

Rassegna giurisprudenziale

Tribunale di Castrovillari, decreto 30 giugno 2020 n. 1218

Adotta soluzioni intermedie (plurimi affidamenti a terzi, collocazione presso una Comunità), per poi giungere a collocare i minori presso il padre disponendo in favore di questi l'affidamento esclusivo dei minori.

Secondo il Tribunale l'uscita dei minori dalla "gabbia psicologica" realizzata ai loro danni dalla madre e il soggiorno in un ambiente terzo – che ha consentito al padre di proporsi ai figli per la persona che realmente è, del tutto differente da quella fantastica costruita dalla madre – hanno rimosso la nebulosa di pregiudizi che avvolgeva il padre agli occhi dei figli.

L'acclarato riavvicinamento dei figli al padre a seguito della loro avulsione dall'influenza psicologica materna dimostra a posteriori la validità della formulata ipotesi di alienazione parentale: infatti, ove il rifiuto del padre avesse avuto la solida base in una diretta esperienza, da parte dei minori, di comportamenti paterni negativi, i minori non avrebbero rimosso il proprio atteggiamento di rifiuto in un tempo relativamente breve.

L'affidamento deve disporsi in modalità super esclusiva, tenuto conto dell'intento alienante che continua a connotare il comportamento della madre, abbisognevole di un supporto terapeutico non ancora sperimentato.

Tribunale di Cosenza, sez. II, decreto 7 novembre 2019, n. 549

Riconosciuto il diritto al risarcimento del danno

Disposto l'affidamento del minore a terzi (Servizi Sociali) in quanto le carenze di entrambi i genitori e l'incapacità sin qui manifestata dagli stessi di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico del figlio, non consentono di confermare l'affidamento condiviso che, peraltro, non ha di fatto mai trovato concreta attuazione.

In materia di affidamento dei figli, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l'altro genitore, al di là delle egoistiche considerazioni di rivalsa su quest'ultimo.

Tale decreto cita Cass. Pen. Sent. n. 7373/2012 secondo cui i bambini presentano modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò, influenzabili dalle suggestioni che possono essere insite nelle domande degli adulti e tendono a formulare risposte che ne assecondino le richieste;

nonché Cass. Civ. sent. n. 6919/2016 secondo cui qualora il genitore non affidatario o non collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l'allontanamento morale e materiale di quest'ultimo, attribuendolo a condotte dell'altro genitore, a suo dire espressive di una sindrome di alienazione parentale, il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l'ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenuto conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l'altro genitore, al di là delle egoistiche considerazioni di rivalsa su quest'ultimo.

Tribunale di Cosenza, sez. II, sent. 18 ottobre 2017, n. 2044

Dinanzi ad un ostinato rifiuto del figlio nei confronti della figura materna, in presenza di un' accertata responsabilità del padre nell'aver provocato la categorica ostilità del figlio nei confronti della figura materna e di tutto il ramo parentale materno, non è stato disposto l'allontanamento del minore dal genitore alienante, ritenuto oggettivamente impraticabile, in quanto, data l'età del minore, lo sradicamento dal contesto familiare paterno e la collocazione in ambiente neutro avrebbe potuto alimentare sentimenti di rabbia che il minore nutrive nei confronti della madre, rischiando di provocare ulteriori danni psicologici.

E' stato inoltre rilevato che un padre molto manipolativo ed ambiguo abbia trovato terreno fertile in un atteggiamento remissivo della madre che si è prestato ad essere interpretato come banale disinteresse del genitore nei confronti del figlio.

L'intervento adottato dal Tribunale di Cosenza, attuato attraverso la scelta di un affidamento a terzi, ha il pregio di tentare di ristabilire fra i genitori un regime equilibrato nell'interesse del figlio, nell'ottica di favorire il recupero della paritarietà fra i genitori, che con un affidamento del figlio a terzi si trovano ad occupare posizioni equidistanti e risultano entrambi dotati dei medesimi strumenti di accesso al figlio sotto la vigilanza dei Servizi Sociali affidatari.

Tribunale di Roma, sez. I, sent. 11 ottobre 2016

Riconosce il diritto del padre al risarcimento del danno

Disancora l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 709 ter cpc dal presupposto della sussistenza della PAS e afferma che il risarcimento non è solo una condanna alla corresponsione di un *quantum*, bensì uno strumento dissuasivo, abbinato ad un vero e proprio monito a non ripetere tali condotte in futuro.

Corte d'Appello di Brescia, sez. per i Minorenni, decreto 17 maggio 2013

(pronuncia su rinvio della Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 7041 del 20 marzo 2013)

L'oggettivo riscontro di disturbi della personalità del minore, manifestatisi in forme anomale di avversione nei confronti del padre, quando sia provato che sono causati dal comportamento alienante e possessivo della madre, giustifica gli opportuni provvedimenti giudiziali nell'interesse del minore e ciò anche indipendentemente dalla loro qualificazione in termini di sindrome di alienazione parentale essendo sufficiente ricondurli a problemi relazionali molto frequenti nelle famiglie in crisi.

Non si tratta solo di conservare al bambino la bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada strutturando una personalità deviante. Si tratta anche di preservare il bambino dal dolore perché le gravi manifestazioni di rifiuto emerse nel passato sono anche espressione di sofferenza.

Queste due pronunce meritano un cenno a sé anche con riferimento a risvolti di carattere processuale.

Oggetto dell'impugnazione avanti alla Corte di Cassazione è stata la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il giudice del provvedimento impugnato sorretto con adeguata motivazione la propria scelta di recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio a proposito della sindrome da alienazione parentale, consulenza di cui la ricorrente in cassazione aveva contestato il fondamento scientifico.

La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso individua il vizio di motivazione nell'aver il giudice del reclamo fondato la propria decisione sulla totale condivisione dei risultati della disposta consulenza tecnica d'ufficio senza tenere conto delle contestazioni e delle censure proposte sulla sua validità scientifica.

Infatti, se è pacifico in giurisprudenza che il giudice possa aderire alle risultanze d'una consulenza tecnica da lui stesso disposta senza doverne motivare le ragioni, è altrettanto pacifico che egli non possa formare legittimamente il proprio convincimento limitandosi a recepire le risultanze di una CTU nei cui confronti una delle parti abbia mosso critiche puntuali: in tal caso, è tenuto a rispondere a queste critiche se non vuole incorrere nel vizio di omessa motivazione.

Cassazione Civile, sez. I, sent. 23 ottobre 2019, n. 27207 (su pronuncia in primo grado resa dal Tribunale di Torino)

Conforme sent. Cass. Civ. n. 6919/2016, che richiama.

La Corte non ha considerato determinante ed assorbente l'elemento della denuncia di abusi sessuali, rivelatasi infondata, in quanto non provato l'intento calunnioso da parte della madre. Indirettamente la Corte ha affermato che eventuali risvolti penali o risarcitori per la denuncia rivelatasi falsa dovevano essere valutati in altra sede, restando qui rilevante unicamente il fatto che la volontà del minore, in relazione alla frequentazione del padre, risultava essersi formata senza rilevanti condizionamenti esterni. Tale conclusione appare esente da critiche, pur dovendosi sottolineare l'intrinseca gravità di false denunce in tema ed il possibile impatto devastante che possono avere sulla personalità di minorenni in fase di formazione.

Cassazione Civile, sez. I, sent. 16 maggio 2019, n. 13274

Cassa con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia la pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva al padre, poiché il comportamento materno aveva inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio.

In tema di affidamento di minori, il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Il Giudice è tenuto a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia (PAS) tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

In tale sentenza, la Cassazione ha dovuto esaminare il motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente con riferimento all'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 cpc in riferimento alla mancata verifica dell'attendibilità scientifica della teoria posta a base della diagnosi di sindrome di alienazione parentale e soprattutto della valutazione espressa in ordine alla qualificazione della madre come genitore alienante, su cui tuttavia si è limitata a rilevare un difetto di motivazione della sentenza di appello impugnata che non avrebbe adeguatamente motivato per quale ragione l'affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa-famiglia, costituirebbe l'unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell'ottica di assicurare l'esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità.

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 6919 dell'8 aprile 2016

Rileva che “Non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all’obbligo di verificare, in concreto, l’esistenza dei denunciati comportamenti volti all’allontanamento fisico e morale del figlio minore dall’altro genitore. Il giudice di merito a tal fine può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l’ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori”.

In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS, ai fini della modifica delle modalità di affidamento il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.